

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA

1. DENOMINAZIONE

- 1.1 La Società è denominata **"Bitizenship Italia S.r.l."**, con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica (la **"Società"**).

2. SEDE

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.
- 2.2 Il trasferimento di sede a un altro indirizzo all'interno del medesimo Comune può essere deciso dall'Organo Amministrativo senza dover modificare il presente statuto (lo **"Statuto"**).
- 2.3 L'organo amministrativo della Società (l' **"Organo Amministrativo"**) può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, uffici, rappresentanze, agenzie, depositi e unità locali, nonché trasferire la sede nell'ambito del Comune in cui la Società ha la sede legale, restando riservata alla competenza dei Soci l'istituzione o soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede fuori dal Comune in cui la società ha la sede legale.

3. DURATA

- 3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci della Società (l' **"Assemblea dei Soci"**).

4. OGGETTO SOCIALE

- 4.1 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

In via principale e prevalente:

- (a) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di (i) soluzioni informatiche e digitali volte alla creazione e all'evoluzione di un ecosistema economico basato sulla criptovaluta Bitcoin e sui relativi protocolli decentralizzati di secondo livello (anche noti come *Layer 2*) - quali Core, Babylon, Lightning Network, Fedimint, RGB e protocolli affini - anche mediante lo sviluppo e la gestione di infrastrutture digitali decentralizzate - incluse piattaforme software, nodi di rete, sistemi di monitoraggio, interfacce applicative (API) e kit di sviluppo software (SDK) - per l'interazione con *stablecoin*, la rete Bitcoin e i suoi *Layer 2*, (ii) tecniche di crittografia avanzata, protocolli di consenso, meccanismi di interoperabilità e soluzioni per la tutela della privacy nelle transazioni digitali, e (iii) tecnologie e applicazioni finalizzate ad accrescere la scalabilità, l'efficienza, la sicurezza e la diffusione globale della criptovaluta Bitcoin e dei relativi protocolli *Layer 2* che hanno carattere innovativo in quanto mirano a migliorare la scalabilità, l'efficienza, la sicurezza e l'adozione globale di *stablecoin* e della criptovaluta Bitcoin e dei relativi *Layer 2*, si basano sulla acquisizione, detenzione e impiego strategico degli *stablecoin* e della criptovaluta Bitcoin come strumento funzionale alle attività di rete quali *staking*, *liquidity provision* e *routing* di transazioni su reti *Layer 2*, validazione di nodi e canali di pagamento, supporto alla resilienza e sicurezza dell'infrastruttura per *stablecoin* e per Bitcoin, e ha alto valore tecnologico poiché si basa su tecnologia di crittografia avanzata come le funzioni di hash (es. SHA-256) e la crittografia a chiave pubblica/privata, algoritmi di consenso decentralizzati di Proof of Work (PoW), tecnologie di rete Peer-to-Peer (P2P), strutture dati immutabili (Merkle Trees), nonché, più in generale, la tecnologia blockchain e smart contract come meglio definiti nell'art. 8-ter Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 12/2019;
- (b) in ragione del suesposto scopo sociale, la società può inoltre essere titolare e licenziataria

di diritti di proprietà intellettuale e industriale, marchi, brevetti e software.

4.2 Inoltre, la Società, in via secondaria e/o strumentale alle attività tipiche, sopra descritte, potrà svolgere le seguenti attività:

- (a) svolgere attività di consulenza nei settori sopra indicati;
- (b) svolgere ogni altra attività connessa, strumentale o accessoria al conseguimento dell'oggetto sociale prevalente;
- (c) partecipare finanziariamente e operativamente ad altre società, "*joint-ventures*", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico;
- (d) assumere partecipazioni in altre società o imprese, anche estere, aventi oggetto affine o strumentale;
- (e) esercitare il coordinamento e il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali e affini;
- (f) prestare garanzie fideiussorie con limiti massimi di garanzia prestabiliti, avalli, garanzie in genere, anche reali, a favore di chiunque, sia nell'interesse della Società che di terzi, stipulare mutui ipotecari passivi ed attivi;
- (g) attivare finanziamenti, mutui o altre forme di sostegno finanziario alla propria attività, costituire garanzie reali o personali;
- (h) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di Società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico;
- (i) trasferire, acquistare, locare o concedere in locazione immobili, mobili (anche registrati), aziende e rami d'azienda;
- (j) compiere operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari o immobiliari; (k) stipulare accordi con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività.

4.3 Tutte le attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio (anche quanto a eventuali requisiti di competenza tecnica e onorabilità) e fermo il rispetto delle normative che riservino o limitino lo svolgimento di alcune attività.

4.4 La Società non raccoglie risparmio tra il pubblico né gestisce cripto-attività per conto terzi. I conferimenti effettuati dai Soci rappresentano capitale di rischio e restano soggetti all'alea imprenditoriale.

TITOLO II

CAPITALE E QUOTE SOCIALI

5. CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è pari a € 4.999,99.

5.1 bis L'assemblea del 7 maggio 2026 ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il 31 dicembre 2030, il capitale sociale da euro 4.999,99 (quattromilanovecentonovantanove/99) a massimi euro 9.999,99 (novemilanovecentonovantanove/99) e cioè di massimi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a un sovrapprezzo di complessivi massimi euro 9.995.000,00 (novemilioninovecentonovantacinquemila/00) pari a complessivi massimi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), mediante emissione, anche in più tranche, di quote di categoria "B" e/o di quote di categoria "C".

5.2 Le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3 Le quote sono divisibili.

5.4 Le partecipazioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali (ivi inclusi quelli attribuiti da diverse categorie di Quote, ove applicabile) da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiduciari e solo a questi, pertanto, sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

6. AUMENTO E RIDUZIONE DI CAPITALE, EQUITY CROWDFUNDING

- 6.1 In caso di aumento di capitale ed emissione di nuove quote, ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. I titolari di Quote B e di Quote C non hanno il diritto di sottoscrizione rispetto ad aumenti di capitale aventi a oggetto Quote A, salvi i casi di aumenti di capitale per ricostituzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'Art. 2482-bis e ter c.c..
- 6.2 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai Soci aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Società.
- 6.3 Coloro i quali esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri Soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. I titolari di Quote B e di Quote C non hanno il diritto di prelazione rispetto alla Quote A, salvi gli aumenti di capitale per ricostituzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., e salvo il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..
- 6.4 Il capitale sociale può essere aumentato a titolo oneroso (mediante conferimenti in denaro, di crediti, di beni in natura, prestazioni d'opera o di servizi e di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica), o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), con deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e nel rispetto delle norme di legge. In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione presso la Società del corrispondente importo in denaro.
- 6.5 A norma dell'art. 2481 *bis* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione parzialmente o totalmente riservata a terzi; in tal caso, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.. Il diritto di recesso non è applicabile nel caso in cui la delibera sull'aumento di capitale non limiti il diritto di opzione dei Soci.
- 6.6 Gli aumenti di capitale non possono escludere il diritto dei Soci di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione nel caso di cui all'art. 2482 *ter* c.c., ossia nel caso di perdite di oltre un terzo del capitale che riducono il capitale al di sotto del minimo legale di cui all'art. 2463, numero 4), c.c..
- 6.7 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 *bis*, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.
- 6.8 La Società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento in materia di servizi di crowdfunding, in attuazione del Regolamento (Ue) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Tuf" adottato dalla CONSOB con Delibera numero 22720 del 1° giugno 2023 e successive delibere modificative (il "**Regolamento Consob**"), nonché, in quanto applicabile, dal Regolamento UE 2020/1503.
- 6.9 Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla Società e fornire all'Organo Amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della Società.

7. TIPOLOGIE DI QUOTE

- 7.1 Ai sensi dell'art. 26, comma secondo, del D.L. 179/2012, convertito con modificazione dalla L. 17/12/2012 n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, ove sussistano i requisiti previsti per le *start-up* e PMI innovative, la Società può, nei limiti di legge, creare categorie di quote fornite di diritti diversi dalle "quote ordinarie" e determinare liberamente il contenuto delle varie categorie di quote, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 comma secondo e terzo, c.c.. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 c.c..
- 7.2 Ai sensi dell'art. 26, comma terzo, del D.L. 179/2012, la Società può, nei limiti di legge, creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto ovvero che attribuiscono diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dal Socio ovvero diritto di voto limitato a particolari argomenti determinati dall'Assemblea dei Soci o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma

quinto, c.c.. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 c.c..

8. CATEGORIE DI QUOTE, ASSEMBLEE SPECIALI

8.1 Come previsto e consentito dall'articolo 26, comma secondo, del D.L. 179/2012, le quote di partecipazione al capitale della Società sono suddivise nelle seguenti categorie:

- (a) quote di tipo A ("**Quota A**"): sono le Quote A a godimento pieno, dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali;
- (b) quote di tipo B ("**Quota B**"): sono quote, ove emesse, prive di diritti di convocazione, intervento e voto, e dei diritti di controllo di cui all'art. 2476, comma secondo, c.c. (fermo il diritto alla consultazione del libro soci, ove esistente, e del libro delle decisioni dei soci) e dotate di ulteriori diritti come di seguito meglio precisato;
- (c) quote di tipo C ("**Quota C**"): sono quote, ove emesse, prive di diritti di convocazione, intervento e voto, e dei diritti di controllo di cui all'art. 2476, comma secondo, c.c. (fermo il diritto alla consultazione del libro soci, ove esistente, e del libro delle decisioni dei soci) e dotate di ulteriori diritti come di seguito meglio precisato.

8.2 Le Quote A:

- (a) godono di tutti i diritti di voto;
- (b) godono del diritto di prelazione previsto nell'[Art. 14](#) dello Statuto;
- (c) danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'[Art. 29](#) dello Statuto.

8.3 Le Quote B:

- (a) sono prive di diritto di voto;
- (b) godono del diritto di recesso previsto nell'[Art. 11.2](#) dello Statuto;
- (c) danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'[Art. 29](#) dello Statuto.

8.4 Le Quote C:

- (a) sono prive di diritto di voto;
- (b) godono del diritto di recesso previsto nell'[Art. 11.2](#) dello Statuto;
- (c) danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'[Art. 29](#) dello Statuto.

8.5 Della parte di capitale sociale rappresentata da Quote B e Quote C non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 *bis* c.c..

8.6 Qualora la stessa persona sia titolare di Quote di categorie differenti, è espressamente derogato il principio di unitarietà della partecipazione e le Quote di categorie diverse in capo al medesimo Socio si considerano distinte anche agli effetti dell'esercizio dei diritti sociali rispettivamente riconosciuti, nonché per l'attribuzione di deleghe a partecipare alle decisioni dei Soci.

8.7 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci che pregiudicano direttamente i diritti di una categoria di quote devono essere preventivamente approvate anche dall'assemblea speciale dei Soci appartenenti alla categoria interessata (dove tale approvazione potrà essere data nell'ambito dell'assemblea soci generale), fermo restando che non sono da considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di Quote le deliberazioni inerenti agli aumenti di capitale. La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'Organo Amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea speciale stessa. Gli amministratori ed i sindaci della Società hanno il diritto di partecipare alle assemblee speciali. Le maggioranze nelle assemblee speciali si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di quote appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea speciale. Per i quorum delle assemblee speciali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c. relative alle Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La qui prevista approvazione può essere resa anche in sede di Assemblea dei Soci senza necessità di apposita assemblea speciale.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione, al momento dell'ingresso nel capitale sociale della Società, attribuirà

a ciascun Socio titolare di Quote B *Reference Bitcoin Amount* (il “**Reference Bitcoin Amount**”) determinato come segue:

$$R_{B,h} = \frac{Equity_h}{P_{BTCsub}}$$

dove

$R_{B,h}$ indica il “Reference Bitcoin Amount” di un Socio h titolare di Quota B.

$Equity_h$ indica il prezzo di sottoscrizione in Euro versato da un Socio h titolare di Quota B.

P_{BTCsub} indica il prezzo di un Bitcoin applicando un tasso di cambio pari a quello medio del giorno di versamento del capitale sociale del Socio come calcolato dal sito CoinMarketcap alle ore 12.00 CET

9. VERSAMENTI DEI SOCI

9.1 I Soci, con i modi e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme, possono finanziare la Società mediante versamenti in conto finanziamento oppure in conto capitale.

9.2 I versamenti dei Soci si intenderanno in conto finanziamento qualora dal bilancio della Società non risultino essere stati corrisposti ad altro titolo.

9.3 I versamenti in conto finanziamento si presumono infruttiferi di interesse, salvo diversa convenzione risultante da atto scritto.

10. TITOLI DI DEBITO, PIANI DI INCENTIVAZIONE E STRUMENTI FINANZIARI

10.1 La Società può acquisire da terzi, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. In particolare, la Società potrà procedere all'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c..

10.2 La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'Assemblea dei Soci, secondo le maggioranze stabilite nello Statuto, che stabilirà le modalità di emissione. La decisione di emettere titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese. I possessori di titoli di debito si riuniscono in assemblea. Per quanto non previsto e nei limiti della compatibilità, si applicano al rappresentante comune e all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni dettate in tema di società per azioni per le obbligazioni. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma secondo, c.c. I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

10.3 Ove sussistano i requisiti dalla normativa tempo per tempo vigente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma 1, c.c., e ai sensi dell'art. 26, comma quinto, D.L. 179/2012, le quote di partecipazione della Società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del D.L. 179/2012, ai sensi dell'art. 100-ter T.U.F, nei limiti previsti dalle leggi speciali (c.d. *crowdfunding*”).

10.4 Ove sussistano i requisiti dalla normativa tempo per tempo vigente, e ai sensi dell'art. 26, comma sesto, D.L. 179/2012, la Società può effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'Organo Amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. In tali casi di operazioni in attuazione di tali piani di incentivazione, le quote

detenute dalla Società prima dell'eventuale assegnazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'Organo Amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali, non potranno essere cedute dalla Società ad alcun diverso titolo.

- 10.5 Qualora ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 26, comma settimo, D.L. 179/2012, ovvero, dell'art. 4, comma nono, D.L. 3/2015, la Società può, a seguito dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o servizi o di crediti che tali Soci o terzi abbiano maturato a seguito della prestazione di opere o servizi, inclusi quelli professionali, resi nei confronti della Società stessa, procedere all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei Soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479 *bis* c.c..

11. RECESSO

- 11.1 Il diritto di recesso spetta al Socio in tutti i casi inderogabilmente stabiliti dalla legge e negli altri casi previsti dallo Statuto.
- 11.2 Un Socio di nazionalità non italiana titolare di Quota B o di Quota C che abbia ottenuto un visto ai sensi dell'articolo 26-bis del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs 286/1998) - meglio noto come "Investor Visa for Italy" - ha il diritto di recedere dalla Società secondo le seguenti condizioni:
- (a) tale diritto di recesso potrà essere esercitato nei 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza di ciascun periodo di 24 (ventiquattro);
 - (b) il calcolo dei periodi di 24 (ventiquattro) mesi decorre dal 1 gennaio 2026;
 - (c) terminato ciascun periodo di 24 (ventiquattro) mesi, il Socio in questione potrà recedere durante i primi 90 (novanta) giorni del nuovo periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
- 11.3 Per l'esercizio del diritto di recesso, il Socio deve trasmettere alla Società una istanza recante le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento e il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro 15 giorni da uno dei seguenti eventi:
- (a) qualora il fatto da cui scaturisce il diritto di recesso sia una decisione assembleare non soggetta a pubblicità a Registro delle Imprese: dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso per i Soci che hanno partecipato alla riunione; ovvero dalla comunicazione della deliberazione per i Soci che non hanno partecipato alla riunione;
 - (b) qualora il fatto da cui scaturisce il diritto di recesso sia una decisione dei Soci in forma non assembleare: dalla notizia dell'assunzione tramite consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto della decisione che legittima l'esercizio del diritto di recesso;
 - (c) qualora il fatto da cui scaturisce il diritto di recesso sia una decisione assembleare soggetta a pubblicità a Registro delle Imprese: dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese;
 - (d) qualora il fatto da cui scaturisce il diritto di recesso sia uno di quelli elencati all'art. 2497-*quater* c.c.: dalla notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 *quater* c.c.;
 - (e) qualora il fatto da cui scaturisce il diritto di recesso sia quello di cui all'[Art. 11.2](#) dello Statuto: dalla data in cui cessa l'efficacia del visto.
- 11.4 Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto *inter vivos*.
- 11.5 Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero è deliberato lo scioglimento della Società.
- 11.6 Nelle ipotesi di intestazione delle partecipazioni sociali in capo a società che le detiene a titolo fiduciario, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società che detiene le partecipazioni a titolo fiduciario anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.
- 11.7 Salvo quanto previsto nei successivi [Art. 11.8](#) e [Art. 11.9](#), il valore della quota di partecipazione da rimborsare è determinato ai sensi dell'art. 2473, comma terzo, c.c. e il pagamento del valore di liquidazione dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla formalizzazione del recesso, senza maturazione di interessi.

11.8 In caso di esercizio, da parte del Socio titolare di Quota B, del diritto di recesso ai sensi dell'[Art. 11.2](#) dello Statuto:

(a) il valore della quota di partecipazione da rimborsare sarà calcolato ai sensi della seguente formula:

$$LV_{B,h} = \left(\frac{R_{B,h}}{\sum_j R_{B,j}} \right) \times (V_{BTC,pool} - D_A^{(accrued)})$$

dove

$LV_{B,h}$ indica il valore di liquidazione della Quota B detenuta dal Socio h , che rappresenta l'importo pagabile a seguito del recesso.

$R_{B,h}$ indica il Reference Bitcoin Amount del Socio h titolare di Quote B, ovvero il numero nozionale di Bitcoin attribuito a tale Socio dal Consiglio di Amministrazione al momento del versamento del capitale sociale da parte di quest'ultimo.

$\sum_j R_{B,j}$ indica la somma dei Reference Bitcoin Amount di tutti i Soci titolari di Quota B al momento dell'esercizio del diritto di recesso e che stabilisce la percentuale di partecipazione di ciascun Socio titolare di Quota B al Bitcoin Pool.

$V_{BTC,pool}$ indica il valore contabile della Società basato sul valore netto totale (in Euro) del Bitcoin Pool della Società, come registrato negli ultimi bilanci approvati.

$D_{\{A\}}^{(accrued)}$ indica l'importo dei dividendi di cui all'art. 29.2 lettera (c) dello Statuto.

Bitcoin Pool indica l'insieme di crypto-attività detenute dalla Società rappresentate da Bitcoin (BTC) e strumenti correlati, creato e mantenuto dalla Società per attività di staking, *network validation*, *liquidity provision* e attività analoghe in relazione alle attività sociali della Società e all'uso di software di staking della stessa, nonché della gestione della tesoreria della Società.

(b) il tasso di cambio per il calcolo della quantità di bitcoin (o sottomultipli) è pari al tasso di cambio medio del giorno di versamento del capitale sociale del Socio come calcolato dal sito CoinMarketcap, alle 12.00 CET;

(c) il pagamento del valore di liquidazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla formalizzazione del recesso senza maturazione di interessi e a condizione che la Società detenga sufficiente liquidità disponibile in criptovaluta BTC. Qualora la Società non detenga tale sufficiente liquidità, la Società potrà differire il pagamento o saldare in più rate fino al ripristino di tale adeguata liquidità senza che tale differimento costituisca inadempimento o ritardo. A insindacabile discrezione della Società, il prezzo di liquidazione sarà pagato in EURO o in criptovaluta bitcoin (o sottomultipli).

11.9 In caso di esercizio, da parte del Socio titolare di Quota C, del diritto di recesso ai sensi dell'[Art. 11.2](#) dello Statuto:

11.10 il valore della quota di partecipazione da rimborsare sarà calcolato ai sensi della seguente formula:

USDC Pool Withdrawal Formula (Class C)

$$LV_{C,h} = s_{C,h} \times V_{\text{USDC, pool}}$$

dove

$LV_{C,h}$ indica il valore di liquidazione della Quota C detenuta dal Socio h, che rappresenta l'importo pagabile a seguito del recesso.

$s_{C,h}$ indica $\frac{C_h}{\sum_j C_j}$ ossia la quota proporzionale del Socio h basata sul capitale totale rappresentato da Quote C.

$V_{\text{USDC, pool}}$ indica il valore contabile della Società basato sul valore totale del USDC Pool disponibile per il prelievo (al netto dei costi operativi).

USDC Pool indica l'insieme di crypto-attività detenute dalla Società rappresentate da USDC e strumenti correlati, creato e mantenuto dalla Società per attività di staking, network validation, liquidity provision e analoghe in relazione alle attività sociali della società e all'uso di software di staking della stessa, nonché della gestione della tesoreria della Società.

- (a) il pagamento del valore di liquidazione dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla formalizzazione del recesso, senza maturazione di interessi e a condizione che la Società detenga sufficiente liquidità disponibile in criptovaluta USDC. Qualora la Società non detenga tale sufficiente liquidità, la Società potrà differire il pagamento o saldare in più rate fino al ripristino di tale adeguata liquidità senza che tale differimento costituisca inadempimento o ritardo. A insindacabile discrezione della Società, il prezzo di liquidazione sarà pagato in EURO o in criptovaluta stablecoin USDC.

11.11 Fermo quanto previsto nel precedente art. [11.5](#), il recesso non può essere parziale.

12. MORTE DEL SOCIO

12.1 In caso di morte di uno dei Soci, la quota dal medesimo posseduta è trasferibile agli eredi o ai legatari. Tuttavia, i Soci superstiti, entro 180 giorni dalla notizia del decesso del Socio, possono, con decisione presa con il voto favorevole dei Soci che rappresentino il 51% del capitale sociale avente diritto di voto, non computandosi la quota di partecipazione del Socio deceduto, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce automaticamente agli altri Soci. In tal caso, i Soci, entro 180 giorni dall'apertura della successione e sempre proporzionalmente al valore della quota da ciascuno posseduta, dovranno corrispondere agli eredi o legatari del Socio defunto una somma di denaro da determinarsi in proporzione del patrimonio sociale senza maturazione di alcun interesse. Per la determinazione del valore della quota di partecipazione in oggetto e le relative modalità procedurali si applica l'art. 2473, c.c. escluso il rimborso mediante riduzione del capitale sociale. Il relativo pagamento del valore di liquidazione dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla formalizzazione dalla notizia del decesso del Socio, senza maturazione di interessi.

12.2 Gli eredi o legatari che eventualmente subentrino nella quota del defunto nominano, per l'esercizio dei diritti sociali, un rappresentante comune.

13. TRASFERIMENTO *INTER VIVOS*

13.1 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

- 13.2 L'intestazione di partecipazioni a società a titolo fiduciario o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto dal presente articolo.
- 13.3 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo (per esempio, in caso di donazione) ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro (per esempio in caso di permuta o *datio in solutum*), i Soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un terzo esperto arbitratore (il "**Terzo Esperto**"), nominato secondo le modalità di cui all'[Art. 34](#) dello Statuto. Il Terzo Esperto avrà a disposizione due mesi dalla nomina per valutare il valore di mercato delle partecipazioni e informare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tutti i Soci in merito ai risultati della valutazione.
- 13.4 Se il mancato accordo che ha reso necessaria l'attività del Terzo Esperto è derivato da una erronea valutazione di uno o più dei Soci in merito al valore dell'oggetto del trasferimento, con valutazione prospettata superiore, ovvero inferiore, del 10% rispetto al valore successivamente riconosciuto dal Terzo Esperto, tutte le spese sostenute per l'attività del Terzo Esperto, comprese le spese per l'istanza al Tribunale eventualmente effettuata, sono addebitate in parti uguali ai Soci che hanno errato nell'anzidetta misura. Se nessuno dei Soci è incorso in tale errore, le spese saranno ripartite in modo paritetico tra tutti i Soci coinvolti nel trasferimento della partecipazione.

14. DIRITTO DI PRELAZIONE

- 14.1 Il Socio che intende trasferire a qualunque titolo (il "**Socio Offerente**") la propria quota o parte di essa (la "**Quota**") a un altro Socio o a un terzo deve farne offerta in prelazione ai Soci titolari di Quota A (i "**Soci Destinatari**") in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare, osservando la seguente procedura]:
- (a) il Socio Offerente deve offrire in acquisto la Quota ai Soci Destinatari in proporzione alle loro partecipazioni comunicando l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita;
 - (b) la comunicazione deve essere inviata ai Soci Destinatari con le modalità di cui all'[Art. 33](#) entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione del terzo acquirente al Socio Offerente;
 - (c) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, i Soci Destinatari devono comunicare l'accettazione o il rifiuto dell'offerta, mediante le modalità di cui all'[Art. 33](#), al Socio Offerente. In tale comunicazione, il Socio Destinatario deve inoltre dichiarare se è interessato ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto, a pena di decadenza dall'anzidetta possibilità di estendere l'acquisto. La mancata comunicazione entro il termine qui previsto sarà da intendersi quale rifiuto dell'offerta;
 - (d) lo stesso criterio della ripartizione della Quota tra tutti i Soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i Soci Destinatari non hanno esercitato il diritto di prelazione;
 - (e) l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera Quota e non solo per una parte di essa. In mancanza di tale integrale accettazione, il Socio Offerente dovrà consentire ai Soci Destinatari l'esercizio del diritto di covendita, se applicabile, secondo la procedura di cui al successivo [Art. 15](#);
 - (f) nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato per l'intera Quota, la stipula dell'atto traslativo per trasferire la Quota ai Soci Destinatari che abbiano esercitato il diritto di prelazione dovrà avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione;
 - (g) i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita sono gli stessi dell'offerta di cui alla precedente [lettera \(a\)](#);
 - (h) il Socio Destinatario che reputi il prezzo richiesto dal Socio Offerente anormale rispetto al normale valore di mercato della Quota potrà, nella comunicazione di cui alla precedente [lettera \(c\)](#), chiedere che la Quota venga valutata da un Terzo Esperto, nominato secondo le modalità di cui all'[Art. 34](#) dello Statuto. Il riparto di tutte le spese sostenute per l'ottenimento di tale valutazione, incluse le spese per l'istanza al Tribunale eventualmente effettuata, seguirà i criteri di cui all'[Art. 13.4](#) dello Statuto;
 - (i) se non vi è accettazione, o se l'accettazione fatta complessivamente dai Soci Destinatari non

è tempestiva o non riguarda l'intera Quota, il Socio Offerente deve procedere, se applicabile, ai sensi dell'[Art. 15](#) dello Statuto, altrimenti il Socio Offerente avrà il diritto di procedere con il trasferimento della propria Quota;

- (j) tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta di cui alla precedente [lettera \(a\)](#);
- (k) il trasferimento ha effetto nei confronti della Società dal momento del suo deposito nel Registro delle Imprese, fermo restando che i trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei Soci sono privi di effetti nei confronti della Società. Ove richiesto da un Socio, il Socio Offerente dovrà dare prova alla Società e agli altri Soci dell'avvenuto trasferimento della propria Quota, ai termini ed alle condizioni indicati nella comunicazione, mediante consegna, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, di copia autentica dell'atto notarile di cessione;
- (l) in ogni caso, anche laddove non sia stata rispettata la procedura prevista dal presente [Art. 14](#), il Socio Offerente potrà liberamente trasferire la propria Quota in presenza di rinuncia scritta da parte di ciascun Socio, da conservare agli atti della Società;
- (m) le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

15. DOMICILIO DEI SOCI, LIBRO SOCI VOLONTARIO, LIBRI SOCIALI

- 15.1 La Società potrà adottare volontariamente il "**Libro Soci**" ai sensi dell'art. 2218 c.c.. Il Libro Soci, se adottato, sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215, comma primo, c.c. e sarà tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'Organo Amministrativo della Società che provvederà al suo costante aggiornamento. L'Organo Amministrativo della Società potrà altresì decidere di tenere il Libro Soci utilizzando Tecnologia a Registro Distribuito come definita all'[Art. 33](#).
- 15.2 Il domicilio dei Soci, degli amministratori della Società (gli "**Amministratori**"), dell'organo di controllo della Società (l' "**Organo di Controllo**") e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese o, ove istituito, dal Libro Soci.
- 15.3 A tal fine la Società potrà istituire o sopprimere, con decisione dell'Organo Amministrativo, apposito libro, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento; detto libro dovrà contenere le generalità del Socio (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), il suo domicilio, l'entità della sua partecipazione, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato e, in via facoltativa, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, o altre modalità di comunicazione tracciabile.
- 15.4 Ogni singolo Socio ha l'onere di comunicare all'Organo Amministrativo le variazioni del proprio domicilio, del proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata o delle altre modalità di comunicazione tracciabile.
- 15.5 L'Organo Amministrativo potrà decidere di conservare, nei limiti di legge, in formato digitale, tutti i documenti societari con la Tecnologia a Registro Distribuito come definita all'[Art. 33](#). Ai fini di maggiore garanzia, l'impronta dei documenti rilevanti potrà essere iscritta nella Tecnologia a Registro Distribuito attraverso analogo strumento di conservazione digitale documentale. Ai Soci e ai membri degli organi sociali è consentito l'accesso a garanzia del diritto di informazione di ciascuno.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

16. COMPETENZA

- 16.1 I Soci decidono sulle materie a essi riservate dalla legge o dallo Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti Soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.
- 16.2 Fatto salvo quanto sopra, è attribuita alla competenza dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., nonché l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. 179/2012, ai sensi dell'art. 100 *ter* T.U.F., nei limiti previsti dalle leggi speciali, ai sensi dell'art. 26, D.L. 179/2012.
- 16.3 Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate altresì mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per

iscritto.

17. ASSEMBLEA

- 17.1 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i casi previsti dall'art. 2364, ultimo comma, c.c. richiamato dall'art. 2478 *bis* c.c., essa potrà essere convocata nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 17.2 Convocazione. Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei Soci è convocata, nei casi e nei termini di legge dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché nei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, con lettera raccomandata a.r., posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inclusa una piattaforma che utilizzi la Tecnologia a Registro Distribuito per il tracciamento della documentazione, spedita ai Soci che abbiano diritto di voto rispetto alle materie oggetto di decisione, agli Amministratori e all'Organo di Controllo se nominato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.
- 17.3 Quorum costitutivo. Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale avente diritto di voto. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione. In ogni caso, in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando a essa partecipa l'intero capitale sociale avente diritto di voto, quando tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e quando nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la valida costituzione dell'Assemblea totalitaria i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo eventualmente assenti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti e tale dichiarazione verrà conservata agli atti della Società.
- 17.4 Diritto di intervento. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano essere Soci in base alle risultanze presenti nel Registro delle Imprese e che siano titolari di diritto di voto per le materie oggetto della specifica Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il predetto diritto. Il Socio che ha diritto di intervento può farsi rappresentare in Assemblea; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci. La relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.
- 17.5 Diritto di voto. Il diritto di voto spettante a ciascun Socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta salvo l'attribuzione di diritti particolari o categorie di quote. In caso di pegno di quota, il diritto di voto spetta comunque al Socio debitore, salvo rinuncia scritta di quest'ultimo a favore del creditore. Il voto può essere espresso con modalità informatiche o elettroniche tali da garantire unicità, verificabilità, simultaneità, inviolabilità e autenticità del singolo Socio e del relativo voto.
- 17.6 Svolgimento. L'Assemblea può svolgersi, anche o esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione a distanza (audio/video o solo audio) nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. Nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, viene omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- 17.7 Presidenza dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento o comunque con il suo consenso, da chi ne fa le veci ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o comunque con il suo consenso, da altra persona all'uopo designata dall'Assemblea a maggioranza degli intervenuti, il cui voto sarà espresso "per capitale" (e quindi in funzione della percentuale di capitale da ciascuno detenuta). Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.
- 17.8 Segretario. L'Assemblea, con le modalità di cui sopra, nomina un Segretario che può anche non essere Socio. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina

di un Segretario.

- 17.9 Verbalizzazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure dal Notaio; il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno. Il verbale dell'Assemblea in tutti i casi previsti dalla legge deve essere redatto da un Notaio. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto, anche successivamente, dal Presidente e al Segretario o dal Notaio, nei modi di legge.
- 17.10 Quorum deliberativo. Sia quando si adotti il metodo assembleare, sia quando si adotti il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto di cui all'articolo successivo (nelle ipotesi per le quali è possibile ricorrere a detto metodo), le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale avente diritto di voto per le materie oggetto di votazione, tenuto conto di eventuali diritti particolari del Socio se previsti nello Statuto.
- 17.11 Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
- 17.12 Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

18. CONSENSO ESPRESSO MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

- 18.1 Qualora lo richieda l'Organo Amministrativo, le singole decisioni dell'Assemblea dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
- 18.2 La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Soci, agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulle decisioni da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. I Soci hanno venti giorni per trasmettere all'Organo Amministrativo la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi dalla maggioranza dei Soci prevista dallo Statuto per la materia oggetto di decisione.
- 18.3 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi all'Organo Amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano all'Organo Amministrativo, nelle forme indicate ed entro venti giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi dalla maggioranza dei Soci prevista dallo Statuto per la materia oggetto di decisione. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
- 18.4 Se si raggiungono tanti consensi che rappresentino la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata dovrà essere comunicata a tutti i Soci, agli Amministratori e, se nominato, all'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei Soci unitamente a:
- (a) l'indicazione delle generalità dei Soci aventi diritto al voto;
 - (b) le generalità dei Soci favorevoli, contrari o astenuti;
 - (c) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata, tenendo presente che il momento in cui si considera assunta la decisione dei Soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, del Socio occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dallo Statuto per l'assunzione della decisione;
 - (d) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

- 18.5 I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei Soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.
- 18.6 Qualora un Amministratore o l'Organo di Controllo si opponga alla adozione della decisione sulla base di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, l'iter deve essere interrotto e l'Organo Amministrativo provvede a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci. I consensi eventualmente già espressi non vincolano i Soci nella espressione del voto nella riunione collegiale.
- 18.7 Nelle ipotesi di intestazione di partecipazioni sociali in capo a Società che le detiene a titolo fiduciario, l'esercizio del diritto di voto da parte della Società che detiene le partecipazioni a titolo fiduciario potrà avvenire in maniera divergente e tramite uno o più delegati ove la Società che detiene le partecipazioni a titolo fiduciario dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

19. SISTEMI

- 19.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci in sede della nomina, da:
- (a) un Amministratore Unico;
 - (b) un Consiglio di Amministrazione composto da due a undici membri, secondo il numero determinato dai Soci al momento della nomina;
 - (c) due a quattro amministratori con poteri congiunti, disgiunti ovvero in parte congiunti e disgiunti secondo quanto determinato dai Soci al momento della loro nomina.
- 19.2 Il Consiglio di Amministrazione, allorché non vi abbiano provveduto i Soci con propria decisione all'atto della nomina, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e/o uno o più amministratori delegati, determinandone l'eventuale compenso.
- 19.3 All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata; in mancanza di specifica indicazione, gli amministratori si intendono eletti a tempo indeterminato.
- 19.4 Gli amministratori sono rieleggibili.
- 19.5 La revoca e la sostituzione sono decise dai Soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti. Qualora cessi, per qualsivoglia motivo, anche uno solo degli amministratori in carica, cessano automaticamente tutti gli amministratori in carica.
- 19.6 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 19.7 I Soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa o a presenza, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei Soci.
- 19.8 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
- 19.9 Gli amministratori i cui poteri sono prorogati per effetto del ritardo nella nomina dei nuovi amministratori, se assegnatari di indennità annuale o compenso in virtù della carica rivestita, maturano diritto a un ammontare aggiuntivo sull'indennità o sul compenso proporzionale alla durata del periodo di proroga. Detti amministratori hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio durante il periodo di proroga.
- 19.10 Gli amministratori possono essere scelti anche al di fuori della compagine sociale.

20. POTERI

- 20.1 L'Organo Amministrativo, in qualunque forma nominato, ferme le regole di funzionamento di cui sopra, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ivi compreso il potere di decidere il rilascio di procure, escluso soltanto quanto la legge e lo Statuto riservano all'esclusiva competenza dei Soci.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri a un Comitato Esecutivo e/o a uno o più membri, determinando i limiti della delega.

20.3 Non possono comunque essere delegate le funzioni di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c..

21. FIRMA E LEGALE RAPPRESENTANZA

21.1 In caso di nomina di un amministratore unico, questi ha la firma e la rappresentanza della Società.

21.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente nonché agli Amministratori Delegati: per questi ultimi, nel limite delle rispettive deleghe, siano esse per categorie di atti o per singole operazioni.

21.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

21.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

21.5 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

22. CONFLITTO DI INTERESSI

22.1 Nei casi in cui uno degli amministratori, per il compimento di un atto, si trovi in conflitto di interessi con la Società, questi chiederà la preventiva autorizzazione per quell'atto al Consiglio di Amministrazione, dalla cui deliberazione dovrà astenersi. In caso di Amministratore Unico, l'Amministratore in conflitto di interessi dovrà chiedere la preventiva autorizzazione per quell'atto all'Assemblea dei Soci. In caso di amministrazione pluripersonale congiunta, i restanti Amministratori non in conflitto di interessi, se in numero pari o superiore a due, potranno comunque decidere se compiere o meno l'operazione. In caso di Amministrazione pluripersonale disgiunta, l'Amministratore in conflitto di interessi si asterrà.

22.2 Qualora l'operazione abbia il carattere dell'urgenza - ossia si renda necessaria per contrastare il rischio di nocimento alla Società ovvero per rispettare la scadenza di termini di legge improrogabili - e non consenta il ricorso a tale autorizzazione preventiva, l'amministratore potrà compiere l'atto, ma dovrà in ogni caso darne immediatamente comunicazione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e successivamente darne notizia ai Soci alla prima assemblea utile.

23. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove purché nei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ogniqualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, e ogni volta che uno degli Amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, ne faccia richiesta per iscritto.

23.2 Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre giorni prima della riunione, e devono essere inviate a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai sindaci effettivi se nominati.

23.3 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.

23.4 Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione siano stati avvisati e sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica e inoltre l'Organo di Controllo, se nominato, sia presente. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, all'organo di revisione contabile. .

24. DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

- 24.2 Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento o con il suo consenso, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o comunque con il suo consenso, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione o comunque con il consenso di detto amministratore designato, dall'amministratore più anziano di età.
- 24.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.
- 24.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio. Il voto può essere espresso con modalità informatiche o elettroniche tali da garantire unicità, verificabilità, simultaneità, inviolabilità e autenticità del singolo Consigliere e del relativo voto.
- 24.5 Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. Qualora lo richieda il Presidente e nessuno degli amministratori o l'Organo di Controllo si opponga, le singole decisioni - diverse da quelle previste nell'art. 2475, comma quinto, c.c. - possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
- 24.6 La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti gli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulle decisioni da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. Gli Amministratori hanno tre giorni per trasmettere al Presidente la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi dalla maggioranza degli amministratori prevista dallo Statuto per la materia oggetto di decisione.
- 24.7 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale l'Amministratore consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi al Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano al Presidente, nelle forme indicate ed entro tre giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi dalla maggioranza degli amministratori prevista dallo Statuto per la materia oggetto di decisione. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
- 24.8 Se si raggiungono tanti consensi che rappresentino la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata dovrà essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:
- (a) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
 - (b) le generalità degli Amministratori favorevoli, contrari o astenuti;
 - (c) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata, tenendo presente che il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dallo Statuto per l'assunzione della decisione;
 - (d) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- 24.9 I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.
- 24.10 Qualora un amministratore o l'Organo di Controllo si opponga all'adozione della decisione sulla base di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, l'iter deve essere interrotto e il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nell'espressione del voto nella riunione collegiale.

- 24.11 Riunioni con collegamento da remoto. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano, anche o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video o solo audio) nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli amministratori. Nel caso in cui la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, viene omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della stessa. In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto, anche successivamente, dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, nei modi di legge.

TITOLO V

STALLO DECISIONALE

25. STALLO DECISIONALE

- 25.1 Si verifica uno stallo decisionale (lo “**Stallo Decisionale**”) nel caso in cui, per due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci, convocati per deliberare sulla medesima questione, non sia stato raggiunto il quorum costitutivo o il quorum deliberativo richiesto dallo Statuto.
- 25.2 In seguito al verificarsi di una qualunque situazione di Stallo Decisionale, gli Amministratori dovranno, entro 5 (cinque) giorni, procedere a una nuova convocazione, a seconda del caso, del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci, per la prima data consentita dalle applicabili disposizioni di legge e dallo Statuto, in cui la materia oggetto di Stallo Decisionale verrà nuovamente inserita all'ordine del giorno.
- 25.3 Nel caso in cui in detta ulteriore riunione del Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, dell'Assemblea dei Soci, permanga una situazione di Stallo Decisionale sulla medesima questione, la questione oggetto di Stallo Decisionale sarà deferita, su istanza richiesta dall'Amministratore o dal Socio più diligente, alla cognizione esclusiva del Terzo Esperto nominato secondo le modalità di cui all'[Art. 34](#) dello Statuto. In tale evenienza, gli amministratori, ferme le proprie prerogative e responsabilità ai sensi di legge, o i Soci a seconda dei casi saranno tenuti a conformarsi al parere tecnico espresso dal Terzo Esperto.
- 25.4 L'esperto dovrà, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla nomina, rendere la sua determinazione che sarà vincolante e dovrà essere eseguita senza indugio dagli amministratori della società.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

26. ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 26.1 Per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea, la Società nomina un sindaco unico o un revisore.
- 26.2 Qualora la normativa tempo per tempo vigente lo imponga, la Società nominerà, anziché un sindaco unico, un collegio sindacale; la società potrà comunque nominare un collegio sindacale (composto di tre sindaci effettivi oltre a due sindaci supplenti) anche laddove detta forma collegiale non sia imposta, ma solo consentita, dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 26.3 In caso di nomina di Collegio Sindacale, tutti i riferimenti contenuti nello Statuto al sindaco unico si intenderanno riferiti al Collegio Sindacale, senza che occorra novellare lo Statuto stesso e con l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti; il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai Soci con propria decisione. In caso di nomina di un Sindaco Unico i riferimenti del presente statuto al Collegio Sindacale si intenderanno riferiti, ove compatibili, al Sindaco Unico.
- 26.4 Nel caso di nomina del Sindaco Unico (per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), esso resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
- 26.5 Il Sindaco Unico, anche se nominato fuori dai tassativi casi di legge, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata o, in casi di silenzio della normativa sul punto, per le società per azioni.
- 26.6 Il Sindaco Unico è rieleggibile.
- 26.7 Il Sindaco Unico può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
- 26.8 Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Sindaco Unico (per i casi in cui il sindaco sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea perché questa provveda alla sua sostituzione.

- 26.9 Il compenso del Sindaco Unico è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
- 26.10 Delle determinazioni del Sindaco Unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Sindaco Unico e sottoscritto dallo stesso.
- 26.11 Il Sindaco Unico deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
- 26.12 Il Sindaco Unico, in assenza del revisore, esercita anche la revisione legale dei conti nei casi di legge ed è quindi, in tal caso, iscritto nell'apposito registro.
- 26.13 Qualora la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. In caso di nomina di un revisore, lo stesso ha il compito della revisione legale dei conti. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il revisore legale provvederà a creare un fascicolo di revisione (con tutta la documentazione di legge) per ogni revisione legale effettuata a norma dell'articolo 10-*quater*, comma 7 del D.Lgs. n. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 26.14 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione (audio/video o solo audio). In tale evenienza, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

TITOLO VII

BILANCIO, UTILI E TUTELE DELL'INVESTIMENTO

27. ESERCIZI SOCIALI

- 27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28. BILANCIO

- 28.1 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo compila il bilancio, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
- 28.2 Ai sensi dell'art. 2364 c.c., il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale può essere prorogato fino al massimo a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

29. UTILI

- 29.1 La decisione dei Soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
- 29.2 Qualora distribuiti, gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea verranno ripartiti e destinati secondo le seguenti priorità e modalità:
- (a) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge;
 - (b) successivamente, gli utili sono distribuiti a ciascun Socio titolare di Quote C, pro-quota tra loro, fino a concorrenza di un importo pari a un massimo calcolato secondo la seguente formula:

$$D_{C,h,q} = 0.00625 \times E_{C,h,q}$$

dove

$D_{\{C,h,q\}}$

indica il dividendo dovuto al Socio h titolare di Quota C per il trimestre q.

$E_{\{C,h,q\}}$ indica il capitale conferito dal Socio h titolare di Quote C che è rimasto interamente versato per l'intero trimestre q .

con la precisazione che eventuali dividendi maturati e non distribuiti verranno conteggiati nelle annualità successive (senza interessi) e che l'effettiva distribuzione di tali dividendi è subordinata alla condizione che la Società detenga sufficiente liquidità disponibile in criptovaluta USDC;

- (c) successivamente alla distribuzione di cui alla precedente lettera (b), gli utili sono distribuiti ai Soci titolari di Quote A, pro-quota tra loro, fino a concorrenza di un importo pari a un massimo calcolato secondo la seguente formula:

$$CI_{A,t} = 0.10 \times \max \left(0, (F_t - F_0) - \sum_{i=1}^{t-1} CI_{A,i} \right)$$

dove

$CI_{\{A,t\}}$ indica i dividendi spettanti ai titolari di Quote A per l'anno fiscale t .

F_t indica il valore equo di mercato delle criptovalute detenute dalla Società (BTC, USDC e asset correlati) alla fine dell'anno fiscale t , come registrato nei bilanci approvati.

F_0 indica il valore equo di mercato delle criptovalute detenute dalla Società (BTC, USDC e asset correlati) all'inizio o all'inizio del periodo di misurazione.

$\sum CI_{\{A,i\}}$ indica i dividendi già distribuiti ai titolari di Quote A negli anni precedenti.

$\max(0, \dots)$ garantisce che i dividendi siano calcolati solo sulla crescita cumulativa positiva della valutazione di cui sopra posto che movimenti negativi non generano dividendi negativi o restituzioni.

con la precisazione che eventuali dividendi maturati e non distribuiti verranno conteggiati nelle annualità successive (senza interessi);

- (d) successivamente alla distribuzione di cui alla precedente lettera (c), gli utili sono distribuiti a ciascun Socio titolare di Quote B, pro-quota tra loro, fino a concorrenza di un importo pari a un massimo calcolato secondo la seguente formula:

$$D_{B,h,t} = 0.90 \times NP_{BTC,t}^{(realized)} \times \frac{R_{B,h}}{\sum_j R_{B,j}}$$

dove

$D_{B,h,t}$ indica la distribuzione (dividendo o rendimento) pagabile al Socio h titolare di Quote B per l'anno fiscale t .

$NP_{BTC,t}^{(realized)}$ indica il profitto netto *realizzato* del Bitcoin Pool nell'anno fiscale t , misurato in Euro e calcolato al netto dei costi operativi (incluse le spese di custodia, staking e audit). I guadagni non realizzati *mark-to-market* sono esclusi.

$R_{B,h}$ indica il *Reference Bitcoin Amount* del Socio h titolare di Quote B, ovvero il numero nozionale di Bitcoin attribuito a tale Socio dal Consiglio di Amministrazione al momento del versamento del capitale sociale da parte di quest'ultimo.

$\sum R_{B,j}$ indica il totale di tutti i *Reference Bitcoin Amount* di tutti i Soci titolari di Quota B e che determina la percentuale di partecipazione di ciascun Socio titolare di Quota B al Bitcoin Pool.

Bitcoin Pool indica l'insieme di crypto-attività detenute dalla Società rappresentate da Bitcoin (BTC) e strumenti correlati, creato e mantenuto dalla Società per attività di staking, network validation, liquidity provision e attività analoghe in relazione alle attività sociali della Società e all'uso di software di staking della stessa, nonché della gestione della tesoreria della Società.

(e) successivamente alla distribuzione di cui al precedente punto (d), il residuo sarà distribuito ai Soci titolari di Quote A pro-quota tra loro.

29.3 Fino a quando permane l'iscrizione della Società nella sezione speciale del Registro delle Imprese relativa alle start-up innovative come definite nell'art. 25 del D.L. 179/2012, gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti.

TITOLO VIII

NORME FINALI

30. LIQUIDAZIONE

30.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i relativi poteri.

31. DIREZIONE E COORDINAMENTO

31.1 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 *bis*, comma secondo, c.c..

32. RESPONSABILITÀ DELLA FIDUCIARIA

32.1 Nelle ipotesi di intestazione delle partecipazioni sociali in capo a società che le detiene a titolo fiduciario, i Soci (previa esibizione del mandato fiduciario), prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società che detiene le partecipazioni a titolo fiduciario avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della società che detiene le partecipazioni a titolo fiduciario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.

33. COMUNICAZIONI

33.1 Tutte le comunicazioni da rendere o ricevere, ai sensi dello Statuto, devono essere effettuate, in via alternativa o cumulativa tra loro, mediante:

- (a) lettera raccomandata a./r., effettuabile anche per raccomandata a mano firmata dal destinatario;
- (b) posta elettronica certificata (PEC);
- (c) tecnologia basata su un registro distribuito (la "**Tecnologia a Registro Distribuito**") ai sensi art. 8-*ter* del d.l. n. 135/2018 (convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2019). Ciascuna comunicazione con Tecnologia a Registro Distribuito si considera perfezionata solamente se il soggetto che l'ha inviata riceve dalla piattaforma, entro 3 (tre) giorni dall'invio, un messaggio di avvenuta ricezione attestante il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario;
- (d) altro strumento idoneo a dare conferma della ricezione della comunicazione.

34. NOMINA DEL TERZO ESPERTO

34.1 Il Terzo Esperto deve essere nominato dalle parti di comune accordo, scegliendo tra i professionisti dotati di competenze specifiche alla luce del settore di attività della Società, e disponibili presso gli Uffici di Milano di primarie società di revisione.

34.2 Nel caso in cui l'accordo sulla nomina non sia raggiunto dalle parti, ovvero nel caso di Stallo Decisionale, tale nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede della Società, su istanza della parte più diligente.

35. RISOLUZIONE DISPUTE

35.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i Soci e la società, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o consiliari o aventi a oggetto la qualità di Socio, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale competente in base alla sede legale della Società.

36. RINVIO

36.1 Per quanto non previsto dallo Statuto, si fa riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti.